

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2021, n. 28-4345

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR). Operazione 6.4.1. Approvazione, per l'anno 2021 dei criteri e disposizioni per l'emanazione del bando per il periodo di estensione di cui al Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;
- con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015 n. 29-2396 è stato, tra l'altro, recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;
- il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021;
- il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole", la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per agevolare la realizzazione da parte delle aziende agricole di investimenti atti alla diversificazione dei redditi.

Premesso, inoltre, che:

il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

il citato Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 prevede altresì l'integrazione con risorse cofinanziate aggiuntive delle risorse dei Programmi di Sviluppo Rurale vigenti ai fine dell'estensione della attività al biennio 2021-2022;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province

Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;
con la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 sono state approvate ufficialmente le modifiche al PSR di cui alla DGR 1-3725 del 24 agosto 2021 "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposte di modifica, per l'anno 2021, alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020" ed è stato, altresì, disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022".

Richiamato che:

la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);
l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
il PSR 2014-2022 del Piemonte individua quale organismo di pagamento accreditato l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e che pertanto l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" della corrente programmazione dello sviluppo rurale rientra nelle competenze di ARPEA;
la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2022, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dall'UE all'organismo pagatore regionale;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale ARPEA.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo: risulta necessario provvedere nell'immediato all'emanazione di un bando 2021 della Operazione 6.4.1 del PSR 2014-2022, vista l'approssimarsi della fine del periodo di programmazione, che si concluderà il 31.12.2022, con rendicontazione dei sostegni e premi erogati che ARPEA dovrà presentare alla Unione Europea entro il cosiddetto periodo N+3;
a fronte dell'approssimarsi della conclusione della programmazione e delle scadenze non derogabili poste dalla Unione Europea, occorrono specifiche disposizioni sull'operatività del biennio 2021-2022, finalizzate ad assicurare il celere svolgimento delle operazioni gestionali connesse alla definizione delle domande di sostegno, la celere realizzazione da parte dei beneficiari degli investimenti oggetto del sostegno della Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" e il completo utilizzo della dotazione finanziaria, incluse le risorse finanziarie rese disponibili a causa della fisiologica quota di domande di sostegno che vengono rigettate e/o ridimensionate dopo l'inserimento in graduatoria e l'ammissione al finanziamento;

in riferimento alla citata Operazione 6.4.1 è stato emanato un bando nel 2017, in attuazione della D.G.R. n. 31-5794 del 20.10.2017;

per rispondere al meglio alla necessità già precedentemente evidenziata di assicurare il celere svolgimento delle operazioni gestionali connesse all'esame ed alla realizzazione delle domande di sostegno e la completa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che devono essere assegnate alle aziende agricole beneficiarie entro l'anno 2022, risulta necessario privilegiare bandi dalla struttura snella che permetta di ridurre il più possibile i tempi necessari alla gestione delle domande di sostegno ed alla realizzazione degli investimenti da parte dei beneficiari, e preveda la presentazione di domande complete della documentazione necessaria alla istruttoria delle domande stesse e limiti la concessione di proroghe e varianti;

in considerazione dell'evoluzione recentemente intervenuta nel mondo agricolo anche in conseguenza della crisi economica provocata dalla epidemia di Covid e della conseguente limitazione al movimento delle persone, risulta opportuno individuare i seguenti ambiti di intervento ed investimenti ammissibili per il bando 2021 della Operazione 6.4.1:

A) agriturismo (limitatamente ad aziende agricole che hanno, o che acquisiranno successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno, titolo alla pratica dell'agriturismo secondo le disposizioni di cui alla Legge regionale 1/2019 e relativi atti applicativi entro la data della richiesta di accertamento finale per la liquidazione del saldo, pena la revoca del contributo):

- interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo di edifici (comprensivi di eventuali impianti sanitari/elettrici/igienici/idrici/termici e simili, nei limiti che saranno precisati nel bando e con eventuale ampliamento massimo del 10% in superficie limitato a volumi accessori quali ad esempio servizi igienici, accessi privi di barriere architettoniche, centrali termiche, scale e simili) ed attrezzature fisse per la preparazione dei pasti;

B) fattorie didattiche (limitatamente ad aziende agricole iscritte all'Elenco regionale delle fattorie didattiche o che vi si iscriveranno successivamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data della richiesta di accertamento finale per la liquidazione del saldo, pena la revoca del contributo):

- interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo di edifici (comprensivi di eventuali impianti sanitari/elettrici/igienici/idrici/termici e simili, nei limiti che saranno precisati nel bando e con eventuale ampliamento massimo del 10% in superficie limitato a volumi accessori quali ad esempio servizi igienici, accessi privi di barriere architettoniche, centrali termiche, scale e simili) ed attrezzature fisse specifiche per la attività di didattica;

C) trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali per alimentazione umana non inclusi nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (TFUE):

- interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo di edifici (comprensivi di eventuali impianti sanitari/elettrici/igienici/idrici/termici e simili, nei limiti che saranno precisati nel bando e con eventuale ampliamento massimo del 10% in superficie limitato a volumi accessori quali ad esempio servizi igienici, accessi privi di barriere architettoniche, centrali termiche, scale e simili) ed attrezzature fisse specifiche per la attività di trasformazione;

D) attività di diversificazione di ambito sociale (subordinato alla iscrizione - entro la presentazione della prima domanda di pagamento - dell'azienda all'Elenco previsto dalla Legge regionale 1/2019 delle aziende che praticano attività di agricoltura sociale; fino alla attivazione di detto Elenco, attualmente non ancora operativo, è ammessa la presentazione da parte della azienda richiedente di idonea documentazione comprovante il fatto che l'attività di agricoltura sociale è espletata nel quadro di accordi e/o programmi di intervento con i servizi pubblici socio-assistenziali e/o le Aziende sanitarie locali) relativamente alle sotto riportate tipologie:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa;

b) prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso l'utilizzo delle risorse riconducibili all'impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo indicativo, i servizi per l'infanzia – agriasilo – o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli);

c) servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pet-therapy);

- interventi di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo di edifici (comprensivi di eventuali impianti sanitari/elettrici/igienici/idrici/termici e simili, nei limiti che saranno precisati nel bando e con eventuale ampliamento massimo del 10% in superficie limitato a volumi accessori quali ad esempio servizi igienici, accessi privi di barriere architettoniche, centrali termiche, scale e simili) ed attrezzature fisse specifiche per la attività di diversificazione di ambito sociale;

risulta, inoltre opportuno, prevedere di assegnare per il suddetto bando 2021 una dotazione finanziaria complessiva di euro 4.942.403,43 così ripartita:

- per euro 4.715.000,00 quali minori risorse finanziarie utilizzate nel PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 - accertate con la determinazione dirigenziale n. 677 del 04/08/2021, di cui euro 804.567,60 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2020;
- per € 227.403,43 quali fondi (FEASR ordinario) di transizione 2021-2022 del PSR, di cui euro 38.804,12 di quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 19.144.030,03 che presenta una disponibilità finanziaria di € 7.157.392,02.

Sentito il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2022 come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo (D.D. 958 del 08.11.2021 con cui è stato approvato il documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte), nelle consultazioni telematiche svoltesi dal 20.07.2021 al 30.07.2021 e dal 21.10.2021 al 29.10.2021, con riferimento ai contenuti di cui alla presente deliberazione.

Ritenuto, pertanto, di disporre che, per l'anno 2021, l'emanazione del bando di presentazione delle domande relativo all'Operazione 6.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR), avvenga nel rispetto dei criteri di selezione e delle disposizioni, come definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2022, nella consultazione telematica svoltesi dal 21.10.2021 al 29.10.2021, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, destinando una dotazione finanziaria complessiva di euro 4.942.403,43.

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 ”Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”;
- la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)" pubblicata sul B.U. 12 agosto 2021, 1° suppl. al n. 32.

Ritenuto di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il bando 2021 nel rispetto dei criteri di cui al suddetto allegato.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR), Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole":

1) di disporre che, per l'anno 2021, l'emanazione del bando di presentazione domande relativo alla Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR), con riferimento agli ambiti di intervento ed investimenti di cui in premessa, avvenga nel rispetto dei criteri di selezione e delle disposizioni, come definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2022 nella consultazione telematica svoltasi dal 21.10.2021 al 29.10.2021, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, destinando una dotazione finanziaria complessiva di euro 4.942.403,43

2) di dare atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo pari ad-euro 4.942.403,43, trova copertura come di seguito riportato:

- per euro 4.715.000,00 quali minori risorse finanziarie utilizzate nel PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 - accertate con la determinazione dirigenziale n. 677 del 04/08/2021, di cui euro 804.567,60 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2020;
- per € 227.403,43 quali fondi (FEASR ordinario) di transizione 2021-2022 del PSR, di cui euro 38.804,12 di quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 19.144.030,03 che presenta una disponibilità finanziaria di € 7.157.392,02;

3) di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il bando 2021 nel rispetto dei criteri di cui al suddetto allegato e delle indicazioni riportate in premessa.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte. Criteri e disposizioni per l'emanazione dei bandi per il periodo di estensione di cui al Regolamento (UE) n 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020

Bando 2021 della Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole"

L'emanazione del bando 2021 della Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" è considerata urgente per l'approssimarsi della fine del periodo di programmazione (che si concluderà il 31.12.2022, con rendicontazione dei Premi erogati che ARPEA dovrà fare alla unione Europea entro il cosiddetto periodo N+3).

I criteri che verranno applicati per la formazione delle graduatorie delle domande e l'attribuzione dei punteggi di priorità ai fini dell'inserimento in graduatoria (definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2022 nelle consultazioni telematiche svoltesi dal 20.07.2021 al 30.07.2021 e dal 21.10.2021 al 29.10.2021, sulla base dei principi per i criteri di selezione indicati dal PSR medesimo) sono quelli di seguito riportati.

I criteri di selezione saranno applicati attraverso un sistema di punteggi di priorità.

Verranno predisposte graduatorie separate per le domande presentate da aziende agricole site in aree svantaggiate (Aree D e Aree C2) e per le domande presentate da aziende agricole site in altre aree. La priorità prevista dalla Operazione 6.4.1 per le domande presentate da aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 verrà applicata assegnando alle domande presentate da aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 una quota del budget complessivo del bando pari al 50%, superiore alla percentuale di incidenza della popolazione in tali aree (39%) rispetto al totale regionale .

Criteri di selezione che verranno applicati per la formazione delle graduatorie delle domande e relativi punteggi

Principio di selezione descritto nel PSR – "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione"	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, escusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio attribuito al criterio
--	-----------------------	---	----------------------------------

Priorità alle domande presentate da giovani imprenditori	domande presentate da giovani imprenditori che hanno usufruito della misura 6.1 (domande di Premio di insediamento presentate nel periodo 2016 – 2021 e risultate ammesse o ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse del PSR)	Subordinato al fatto che l'insediamento sia effettivamente perfezionato e portato a termine con la realizzazione del Piano aziendale, (criterio non cumulabile con il criterio successivo)	6
Modalità di calcolo dei punteggi: Automatica, verificando nella procedura informatica di gestione delle domande la presenza di almeno una domanda di operazione 6.1.1 sui bandi attivati dal 2016 al 2021 presentata e non rinunciata, salvo verifica dell'ufficio istruttore			

Priorità alle domande presentate da imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche,	domande presentate da imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, (anche se con iscrizione INPS come coltivatore diretto titolare di azienda)	Necessario il possesso del requisito di imprenditori agricoli professionali (criterio non cumulabile con il criterio precedente)	5
Modalità di calcolo dei punteggi: a dichiarazione del richiedente, salvo verifica da parte dell'Ufficio istruttore in fase di istruttoria			

Priorità alle domande presentate da imprese site in zone Natura 2000	imprese site in zone Natura 2000	sulla base della localizzazione dell'investimento	2
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della banca dati delle Aree Natura 2000 e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.			

Priorità alle domande che prevedano diversificazione in ambito sociale	domande che prevedano interventi relativi alle sotto riportate tipologie di attività di diversificazione di ambito sociale: A) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa; B) prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso l'utilizzo delle risorse riconducibili all'impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo indicativo, i servizi per l'infanzia – agriasilo – o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli); C) servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pet-therapy).	subordinato al fatto che la domanda comprenda in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a tale ambito e che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato. Subordinato inoltre alla iscrizione (entro la presentazione della prima domanda di pagamento) dell'azienda all'Elenco previsto dalla Legge Regionale 1/2019 delle aziende che praticano attività di agricoltura sociale. Fino alla attivazione di detto Elenco, attualmente non ancora operativo, è ammessa la presentazione da parte della azienda richiedente di idonea documentazione comprovante il fatto che l'attività di agricoltura sociale è espletata nel quadro di accordi e/o programmi di intervento con i servizi pubblici socio-assistenziali e/o le Aziende sanitarie locali	1
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della tabella investimenti richiesti salvo verifica da parte dell'Ufficio istruttore in fase di istruttoria			

Priorità alle domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione	domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro	È ammissibile esclusivamente l'incremento di manodopera derivante dagli investimenti realizzati	2
Modalità di calcolo dei punteggi: Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto, che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato. La valutazione dell'incremento potrà essere effettuata su base tabellare convenzionale applicando i valori previsti dal presente bando oppure tenendo conto di nuove assunzioni effettive (potranno essere presi in considerazione anche nuovi coadiuvanti purché regolarmente iscritti inps); in tale caso (inserimento in azienda di nuovi assunti e/o nuovi coadiuvanti), i nuovi assunti / nuovi coadiuvanti dovranno rimanere in azienda per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del saldo, pena revoca del contributo; qualora per qualsiasi motivo un addetto esca dalla azienda, dovrà essere rimpiazzato entro 6 mesi.			

Priorità alle domande presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da	domande relative a progetti integrati (per "progetti integrati" si intendono domande presentate da richiedenti che hanno presentato altresì domanda di operazione 4.1.1 o 4.1.2 sui bandi 2020-2021 e risultate ammesse	subordinato al fatto che l'investimento stesso (o gli investimenti previsti dalle diverse domande nel caso di "progetti integrati") sia effettivamente realizzato	1
---	---	---	---

effettuare in comune (investimenti collettivi) o in progetti integrati o in programmi di filiera	(finanziate/finanziabili) o ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse del PSR)	(anche a totale carico del richiedente)	
Modalità di calcolo dei punteggi: Automatica, verificando nella procedura informatica di gestione delle domande la presenza di almeno una domanda di operazione 4.1.1 o 4.1.2 sui bandi 2020-2021 presentata e non rinunciata, salvo verifica dell'ufficio istruttore			

priorità a domande relative a investimenti che non consumano nuovo suolo	domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti di tipo fisso che non consumano nuovo suolo in modo irreversibile	Punteggio assegnato alle ristrutturazioni senza ampliamento in pianta	4
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della tabella investimenti richiesti salvo verifica da parte dell'Ufficio istruttore in fase di istruttoria.			

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

A tale fine, per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- Ditte individuali con titolare donna;
- Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita);
- Società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali; l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.

Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 8